



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Helsinki 2008

MC.DEC/5/08/Corr.1*
5 dicembre 2008

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della sedicesima Riunione
Giornale MC(16) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N. 5/08
POTENZIAMENTO DELLE RISPOSTE
DELLA GIUSTIZIA PENALE ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI
ATTRAVERSO UN APPROCCIO GLOBALE

Il Consiglio dei ministri,

sottolineando la sua forte preoccupazione per la persistente diffusione della tratta di esseri umani nella regione dell'OSCE,

considerando che la tratta di esseri umani è un crimine grave ed efferato che viola la dignità umana, pregiudica il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alimenta le reti della criminalità organizzata,

prendendo atto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

riaffermando tutti gli impegni dell'OSCE volti a combattere la tratta di esseri umani con particolare riguardo al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (il Piano di azione dell'OSCE), e la necessità della loro attuazione,

ribadendo l'importante ruolo del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (Rappresentante speciale) nell'assistere gli Stati partecipanti ad attuare gli impegni OSCE in materia di lotta alla tratta di esseri umani,

reiterando la sua preoccupazione per il fatto che, nonostante le misure adottate con continuità a livello internazionale e nazionale, il numero delle vittime di tratta individuate e assistite resta limitato e che pochi trafficanti sono stati assicurati alla giustizia,

riconoscendo che la prestazione di assistenza e protezione adeguate alle vittime di tratta di esseri umani nonché il potenziamento della capacità di individuare le vittime rappresentano presupposti necessari per una risposta efficace della giustizia penale alla tratta di esseri umani, incluso il perseguimento dei trafficanti e dei loro complici,

* Include emendamenti al testo della Decisione, come uniformato dalle delegazioni il 6 febbraio 2009.

ribadendo che l'impegno di contrastare tale crimine si applica indistintamente ai paesi di origine, transito e destinazione,

riaffermando il nostro appoggio agli sforzi intrapresi dagli Stati partecipanti in cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative e altri pertinenti organismi per considerare un approccio globale, coordinato e integrato volto a contrastare la tratta di esseri umani, che preveda, tra l'altro, misure per prevenire la tratta di esseri umani, proteggere e assistere le vittime nel pieno rispetto dei diritti umani, perseguire i trafficanti, nonché per contrastare le attività di organizzazioni criminali transnazionali e di altra natura che traggono vantaggio dalla tratta di esseri umani,

prendendo nota della Conferenza OSCE sull'"Efficace perseguimento della tratta: sfide e buone prassi", svoltasi a Helsinki il 10-11 settembre 2008,

determinato a potenziare l'efficacia delle risposte della giustizia penale alla lotta alla tratta di esseri umani,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, che non l'abbiamo ancora fatto, ad assicurare che tutte le forme di tratta di esseri umani come definite nel Piano di azione dell'OSCE siano perseguite penalmente ai sensi delle loro legislazioni nazionali e che gli autori di reati di tratta non godano di impunità;
2. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che i programmi di studio del personale responsabile dell'applicazione della legge comprendano una formazione in materia di lotta alla tratta e che sia prevista una formazione specifica sulla lotta alla tratta per funzionari competenti che operano presso servizi nazionali preposti all'azione penale e nella magistratura. Ciascuno Stato partecipante terrà in considerazione le politiche e le implicazioni riguardanti la tratta di esseri umani nella formazione del suo personale militare e civile da dispiegare all'estero;
3. esorta gli Stati partecipanti ad assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge e, ove appropriato, la magistratura, cooperino fra loro e con altri organismi, compresi i servizi sociali e, ove appropriato, con pertinenti organizzazioni della società civile al fine di potenziare le capacità d'individuazione delle vittime di tratta;
4. incoraggia gli Stati partecipanti, ove appropriato e ove previsto dalle loro rispettive leggi, ad assicurare che organizzazioni della società civile per la tutela dei diritti delle vittime di tratta abbiano la possibilità di prestare assistenza e sostegno alle vittime anche durante i procedimenti giudiziari penali e, in tale contesto, a considerare di avviare una cooperazione fra autorità preposte all'applicazione della legge e organizzazioni della società civile;
5. invita gli Stati partecipanti ad assicurare che, se le autorità hanno ragionevoli motivi di credere che una persona sia stata vittima di tratta, tale persona non venga espulsa finché la procedura di individuazione sia stata adeguatamente completata e sia stata prestata a tale persona adeguata assistenza, compresi, ai sensi della legge nazionale, un adeguato periodo di recupero e di riflessione durante il quale l'espulsione non sarà applicata;

6. incoraggia gli Stati partecipanti ad assicurare che le vittime di tratta abbiano immediato accesso ad un alloggio sicuro, a cure mediche e psicologiche e a consigli riguardanti i diritti che la legge riconosce loro e i servizi messi a loro disposizione;
7. invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prevedere misure speciali di protezione e assistenza a minori vittima di tratta durante i procedimenti giudiziari penali, conformemente ai principi del superiore interesse del minore, della non discriminazione, della partecipazione e dell'opportunità del minore di essere ascoltato;
8. esorta gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto ad assicurare che le indagini e le azioni penali relative alla tratta non siano subordinate alla presenza di dichiarazioni o accuse formulate dalle vittime;
9. invita gli Stati partecipanti a proseguire i loro sforzi volti ad assicurare che le vittime siano trattate in modo che sia rispettato il pieno godimento dei diritti umani senza intimidazioni o vessazioni, e sia riconosciuta la necessità della vittima di disporre di tempo sufficiente per riprendersi dal trauma;
10. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare misure in conformità alle condizioni previste dalle loro rispettive leggi affinché le vittime di tratta abbiano la possibilità di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno subito e di ottenere un risarcimento durante il procedimento giudiziario penale e/o civile come appropriato;
11. chiede una maggiore cooperazione dei servizi preposti all'applicazione della legge e delle autorità preposte all'azione penale nazionali con pertinenti organismi internazionali, comprese l'Interpol e l'Europol, e con servizi preposti all'applicazione della legge di altri Stati partecipanti, ad esempio, attraverso l'impiego di ufficiali di collegamento o squadre investigative congiunte, ove ciò potenzi l'efficacia e l'efficienza delle risposte della giustizia penale;
12. esorta gli Stati partecipanti ad intensificare le misure per sopprimere le reti di tratta, anche attraverso indagini finanziarie, indagini relative al riciclaggio di denaro riconducibile ad attività di tratta e il congelamento o il sequestro di beni dei trafficanti;
13. incarica il Rappresentante speciale, nell'ambito delle risorse esistenti, di raccomandare, in cooperazione con gli Stati partecipanti, misure per potenziare ulteriormente le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, riferendone regolarmente al Consiglio permanente.